



Allegato A) Capitolato tecnico prestazionale

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE FREDDI E
SNACK PER I VISITATORI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN COMODATO D'USO.**

Cig xxxxxxxxxxxxxx

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso il Parco mediceo di Pratolino, in via Fiorentina 276 Loc. Pratolino CAP 50036 Vaglia (FI).

Il valore stimato della presente concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a Euro 8.500,00 netto IVA. Tale importo non costituisce alcuna aspettativa circa il fatturato da realizzare ma è mera stima ai soli fini della determinazione della procedura di scelta del contraente.

Art. 2 – Sede

Le apparecchiature, n. 1 per bibite fredde e n. 1 per bevande calde, dovranno essere installate presso il loggiato della Locanda, posto all'interno del Parco mediceo di Pratolino.

L'installazione avviene a spese del Concessionario, concordando preventivamente gli orari con la Direzione del Parco.

Art. 3 – Inizio e durata del contratto

Il contratto decorre dal 15 agosto 2020 e termina il 31 ottobre 2021.

Il rinnovo tacito automatico del presente contratto è espressamente escluso.

Art. 4 – Caratteristiche dei distributori

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- essere muniti del marchio CE e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;

- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato dalla vigente normativa in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere provvisti di adeguate protezioni salvavita e per impedire il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;

Le macchine dovranno inoltre segnalare chiaramente:

- il prodotto offerto e il prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- con apposita targhetta, il nominativo e la ragione sociale del concessionario e relativi recapiti telefonici per comunicazioni e segnalazioni;

I distributori dovranno infine:

- essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta e di banconote fino a Euro 10,00;
- erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- consentire possibilmente il pagamento elettronico;
- prevedere l'erogazione delle bevande con bicchieri e palette biodegradabili.

Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti posti in vendita

Il Concessionario si impegna a rifornire le macchinette di prodotti di elevata qualità, privilegiando confezioni ecologiche, ad elevata riciclabilità, a basso impatto ambientale e marche primarie e affidabili.

Il Concessionario si impegna a mantenere invariati i prezzi di vendita dei prodotti concordati con l'Amministrazione, in particolare: bottiglietta ½ litro di acqua massimo 1,00 Euro e caffè massimo 1,00 Euro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche e del prezzo.

Art. 6 – Descrizione del servizio

La ditta concessionaria dovrà effettuare l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di sicurezza.

Il Concessionario si obbliga a consegnare all'Amministrazione, al termine dell'installazione, una copia del verbale di collaudo e corretto montaggio delle macchine.

Al termine del contratto, la ditta concessionaria dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per l'Amministrazione, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 20 giorni dalla scadenza.

Per tutta la durata del contratto, il Concessionario si impegna a mantenere in piena efficienza i distributori, curando la pulizia, l'igiene, il rifornimento con prodotti di qualità e la manutenzione atta a garantire il corretto funzionamento.

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

Egli si impegna per tutta la durata contrattuale a:

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire interventi straordinari su richiesta dell'Amministrazione in occasione di particolari afflussi i visitatori;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile;
- intervenire con urgenza in caso di guasti o malfunzionamenti;
- inviare a fine mese i reports relativi ai consumi registrati come da successivo art. 8.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire – a suo carico – la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (capsule, cialde), mediante fornitura di un numero sufficiente di recipienti;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari concordati con l'Amministrazione;

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Art. 7 - Spese d'installazione e di manutenzione

Le spese di installazione e disinstallazione delle apparecchiature, includenti il trasporto, l'allacciamento e il collaudo, saranno a carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e tutti gli oneri connessi con il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene, nessuno escluso.

Sono poste a carico dell'Amministrazione concedente unicamente gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica necessari al funzionamento dei distributori.

Art. 8 - Reportistica

Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza mensile, con modalità informatica, un resoconto sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari.

Art. 9 – Personale del concessionario e sicurezza del lavoro

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate.

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 10 – Responsabilità per danni

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione concedente sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

A tale proposito, prima dell'attivazione del servizio, il Concessionario dovrà esibire apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni apportati sia ai beni di proprietà dell'Ente, sia a cose di terzi e persone (dipendenti, visitatori, ecc.) con limite massimale per sinistro non inferiore a Euro 3.000.000,00- contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione .

Copia di detta polizza deve essere consegnata all'Amministrazione prima della consegna delle macchine e verrà allegata quale parte integrante al contratto stipulato tra le parti.

Inoltre, il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi alla fornitura e posa in opera.

Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione contraente è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Art. 11 – Rimborso spese forfettario

Il canone annuo è corrisposto in soluzioni anticipate, previa emissione di fattura elettronica, con scadenza:

1° anno – Euro 120,00 **entro il 30 settembre 2020**

2° anno – Euro 280,00 **entro il 31 maggio 2021**

Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente.

Art. 12 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice Appalti. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Art. 13 - Divieto di cessione e di sub-appalto

Al Concessionario è fatto espresso divieto di sub-appaltare e di cedere a terzi, anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art.1456 c.c. e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14 - Recesso

E' fatto divieto al Concessionario di recedere dal Contratto.

La Città metropolitana di Firenze ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla Concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per nuova valutazione dell'interesse pubblico da soddisfare, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, secondo le norme in materia di contratti pubblici e i principi del Codice Civile.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) il mancato pagamento di una rata, qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dal primo sollecito bonario;
- c) sub-appalto o cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
- d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;
- e) inosservanza dei Codici di comportamento (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e Codice di comportamento della Città Metropolitana di Firenze);
- f) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- g) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
- h) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;

La dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con PEC ed ha effetto dalla data di ricezione da parte del Concessionario, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Art. 16 - Comunicazioni e domicilio legale

Ogni comunicazione relativa alla concessione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo indicato in sede di gara. Ogni modifica di tale indirizzo dovrà essere comunicata tempestivamente.

La Parte concessionaria deve eleggere il proprio domicilio presso il comune sede dell'Amministrazione per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne derivino.

Art. 17 - Codici di comportamento

Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 10 previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per quanto attiene i dati personali, l'Amministrazione informa il Concessionario che i dati personali sono acquisiti e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze, il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Risorse Umane e organizzazione, ed il responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Cini Otello (tel: 0552760756; posta-e: rpprivacy@cittametropolitana.fi.it).

Art. 20 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- da quanto previsto nell'Offerta presentata dalla Ditta;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.